



**REP. GEN. N. 2**

**DATA 20/01/2016**

**OGGETTO:** Convenzione tra l'ATS della Brianza e la ASST di Monza per la gestione dei contratti avente ad oggetto la fornitura di beni e di servizi strumentali allo svolgimento dell'attività c/o strutture afferite alla ASST di Monza in forza della DGR X/4485 DEL 10/12/2015 di costituzione della ASST di Monza nonché DGR X/4466 del 10/12/2015 costituzione della ATS della Brianza, nonché all'esercizio delle funzioni trasferite dalla L.R. 23/2015 alla competenza della ASST, di cui all'allegato 1 al presente atto

**CONTRAENTE:** ATS della Brianza

**DATA DELL'ATTO:** 01/01/2016

**DURATA:** dal 01/01/2016 sino al termine della fase di transizione richiamata nella DGR X/4485 DEL 10.12.2015 di costituzione della ASST di Monza dal 07/01/2016 al 06/01/2017

**VALORE:** nessun onere a carico dell'ASST di Monza



**Convenzione tra l'ATS della Brianza e la ASST di Monza per la gestione dei contratti, avente ad oggetto la fornitura di beni e di servizi strumentali allo svolgimento delle attività presso le strutture afferite alla ASST di Monza in forza della DGR n. X/4485 del 10/12/2015 di costituzione della ASST di Monza nonché della D.G.R. X/4466 del 10/12/2015 di costituzione della ATS della Brianza, nonché all'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 23/2015 alla competenza della ASST, di cui all'allegato 1 al presente atto**

Premesso:

- che l'articolo 6 della l.r. 30 settembre 2009, n. 33, così come emendato dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, prevede che *"sono istituite le agenzie di tutela della salute, denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge"*;
- che il successivo articolo 7 della predetta l.r. 33/2009, così come emendato dalla l.r. 23/2015, prevede che *"sono istituite le aziende socio sanitarie territoriali, di seguito denominate ASST, come da allegato 1"*;
- che, in conformità al disposto della l.r. 33/2009, le ATS e le ASST sono enti dotati di *"personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica"*;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. **DGR n. X/4485 del 10/12/2015**, in attuazione della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall'1 gennaio 2016, l'ASST di Monza, con sede legale in Monza Via Giambattista Pergolesi,33;
- che l'allegato 2 alla DGR di costituzione dell'ASST di Monza, in riferimento alla gestione della fase transitoria dispone, per quanto concerne l'afferimento delle strutture territoriali dei Distretti di Monza e Desio e del Presidio Corberi di Limbiate, che *"per garantire la continuità delle attività e dei servizi ai cittadini nei primi 6 mesi dell'anno 2016 la ATS di Monza potrà continuare ad assicurare l'approvvigionamento dei distretti sanitari e del Presidio Corberi"*;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. **X/4466 del 10/12/2015**, in attuazione della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far

data dall'1 gennaio 2016, l'ATS della Brianza, con sede legale in Monza viale Elvezia, 2;

- che, sulla base di quanto stabilito dai citati provvedimenti della Giunta Regionale, nonché dai successivi decreti di assegnazione, si reputa necessario definire, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, i rapporti giuridici tra l'ASST di Monza e l'ATS della Brianza, riferiti alla gestione dei contratti di fornitura di beni e di servizi che interessano le strutture/le funzioni trasferite alla ASST di Monza;
- che la predetta gestione, per la durata della fase transitoria, stabilita in mesi sei, è affidata alla ATS della Brianza;
- che, in ragione di quanto esposto nelle premesse, l'ATS della Brianza (di seguito denominata mandataria), in virtù del potere conferitole con il presente atto dalla ASST di Monza (di seguito denominata mandante), agirà, di fronte ai terzi, in nome e per conto di quest'ultima;
- che dunque l'ASST di Monza e l'ATS della Brianza individuano nel *mandato con rappresentanza*, disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile, l'istituto giuridico atto a disciplinare le attività di cui alla presente convenzione, a riguardo delle obbligazioni assunte da mandante e mandataria nei loro rapporti reciproci e nel rapporto di entrambe con i terzi (fornitori);

Ritenuto dunque di procedere alla stipulazione della presente convenzione, per le finalità indicate in premessa

#### **TRA**

L'ASST di Monza, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla DGR n. X/4642 del 19.12.2015, dal legale rappresentante pro tempore dr. Matteo Stocco;

#### **E**

L'ATS della Brianza, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla DGR n. X/4613 del 19.12.2015, dal legale rappresentante pro-tempore dr. Massimo Giupponi;

**si conviene quanto segue:**

### **Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina la gestione, da parte della ATS della Brianza, in nome e per conto della ASST di Monza, dei rapporti contrattuali individuati negli elenchi dei contratti e nella relazione esplicativa già trasmessa alla ASST di Monza, riferiti alla fornitura di beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività presso le strutture territoriali afferite alla ASST di Monza, in forza di **DGR n. X/4485 del 10/12/2015**, nonché all'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 23/2005 alla competenza della ASST di Monza;

Dunque, per effetto della stipula del presente atto, la ASST di Monza (d'ora innanzi mandante) conferisce mandato alla ATS della Brianza (d'ora innanzi mandataria), in virtù di idonea procura, affinché quest'ultima prosegua, in nome e per conto (e interesse) della mandante, nella esecuzione delle attività contrattuali con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti dalla mandataria si producono in capo alla mandante in relazione agli elenchi dei rapporti contrattuali già trasmessi;

### **Articolo 2 - Poteri della mandataria**

Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, alla mandataria (ATS della Brianza) devono intendersi conferiti tutti i poteri e le facoltà correlati alla diligente e efficace gestione dei rapporti contrattuali di cui si tratta, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni previsti nei contratti di riferimento, ivi incluse le disposizioni che disciplinano, in conformità alla normativa vigente, l'istituto del subappalto.

Rientrano, tra i poteri e le facoltà attribuiti alla mandataria, quelli di:

- a) sottoscrivere, in nome e per conto della mandante, la documentazione necessaria, o comunque propedeutica alla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali (a titolo meramente esemplificativo si indicano: ordinativi di acquisto, corrispondenza relativa all'esecuzione dell'ordine, richieste, istanze, istruzioni, diffide, dichiarazioni, collaudi);
- b) porre in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con riferimento sia alle forniture di beni, che a quelle di servizi (verifiche sulla qualità delle prestazioni contrattuali e sulla loro conformità alle caratteristiche previste dal capitolato di gara e dal contratto, autorizzazione al subappalto, in presenza dei presupposti

di legge), nonché tutti gli atti utili al fine del reperimento dei dati e delle informazioni necessarie alla regolare esecuzione della fornitura/del servizio;

- c) ricevere la merce (se previsto dal contratto) nei magazzini di destinazione, unitamente alla documentazione giuridica e fiscale di riferimento (DDT);
- d) acquisire in copia, direttamente dal fornitore/appaltatore, o per successiva trasmissione ad opera della mandante, la documentazione contabile (fatture, note di accredito, ecc.) di pertinenza della mandante;
- e) procedere alla liquidazione delle fatture, ad esito positivo delle verifiche sulla esigibilità del credito. Del buon fine del processo di liquidazione (o delle eventuali anomalie riscontrate, interruttive del processo) deve essere data tempestiva comunicazione alla mandante (ASST di Monza), la quale potrà pertanto procedere (in caso di esito positivo) alla emissione del mandato di pagamento;
- f) procedere, in nome e per conto, e nell'interesse della mandante, alla anticipazione del pagamento dei diritti, ove dovuti per legge in relazione alle attività contrattuali di riferimento, agli uffici amministrativi/giudiziari competenti, salvo poi conseguirne, in un momento successivo, il rimborso dalla mandante.

### **Articolo 3- Obblighi della mandataria**

Con la sottoscrizione della presente convenzione la ATS della Brianza, nella sua qualità di mandataria, si impegna ad eseguire gli obblighi che ne discendono, in relazione alla gestione della attività contrattuale descritta nella relazione riepilogativa nonché negli elenchi già trasmessi, nel nome e per conto della ASST di Monza (mandante), con la diligenza del buon padre di famiglia, ponendo in essere tutte le attività, ivi incluse quelle riferite al collaudo e al controllo delle forniture e dei servizi, nonché alla contestazione delle eventuali inadempienze del terzo, che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi della mandante.

Nella gestione del rapporto con i terzi, siano essi i soggetti sottoscrittori del contratto o i subappaltatori, la mandataria deve, in ogni decisione che andrà ad assumere in relazione al contratto e alla sua esecuzione, ispirarsi al criterio generale di buona amministrazione, dal quale è fatto discendere, tra gli altri, l'onere, per la mandataria, di comunicare alla mandante le circostanze che possano determinare un aumento dei costi contrattuali, o,

comunque, rappresentare un onere economico/organizzativo aggiuntivo per l'ente pubblico. Altresì, qualora dovessero insorgere controversie, di natura stragiudiziale o giudiziale con il terzo contraente circa l'interpretazione delle obbligazioni contrattuali o la loro esecuzione, anche in termini di eventuale ritardo dell'esecuzione rispetto a quanto contrattualmente pattuito, la mandataria dovrà prontamente far acquisire alla mandante tutte le informazioni utili alla comprensione del conflitto, condividendo con quest'ultima le più opportune modalità di difesa degli interessi dell'ente pubblico.

Con specifico riferimento alla attività di liquidazione delle fatture, alla mandataria (ATS della Brianza) è fatto onere di comunicare alla mandante (ASST di Monza) i nominativi dei soggetti incaricati della predetta funzione e a di dare tempestivo avviso di eventuali sostituzioni realizzate nell'esercizio della stessa.

#### **Articolo 4 - gratuità del mandato**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1709 del codice civile, il rapporto di mandato fatto oggetto della presente convenzione deve intendersi gratuito.

#### **Articolo 5 - durata della convenzione**

Fatte salve eventuali sopravvenute ragioni di interesse pubblico alla risoluzione anticipata della presente convenzione, si stabilisce che la stessa abbia durata dal 1.1.2016 sino al termine della fase di transizione, richiamata nella DGR X/4485 del 10.12.2015 di costituzione della ASST di Monza.

#### **Articolo 6 – clausola di chiusura**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile in materia di contratto di mandato e di procura.

#### **Articolo 7 – Poteri di rappresentanza – procura speciale**

Ai soli fini della esecuzione delle attività oggetto della convenzione, così come specificate negli articoli precedenti, e ulteriormente individuate negli elenchi e nella relazione esplicativa dei contratti già inviata, la ASST di Monza (mandante) conferisce tutti i necessari e opportuni poteri di rappresentanza alla ATS della Brianza (mandataria), affinché quest'ultima

agisca in nome e per conto (e interesse) della mandante, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti dalla mandataria si producono in capo alla mandante.

IL DIRETTORE GENERALE

ASST MONZA

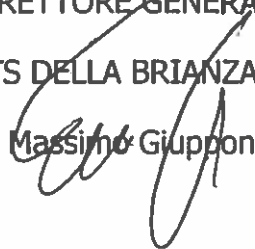
Dr. Matteo Stocco



IL DIRETTORE GENERALE

ATS DELLA BRIANZA

Dr. Massimo Giupponi



IL DIRETTORE AMM.VO

ASST MONZA

D.ssa Maria Elena Galbusera



IL DIRETTORE AMM.VO

ATS DELLA BRIANZA

Dr. Paolo Giuseppe Cogliati





Si precisa che nell'oggetto è stato erroneamente citato :

"di cui all'allegato 1 al presente atto", s'intende un refuso, pertanto non sussiste nessun allegato 1 alla Convenzione in oggetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Elena Galbusera

